

Sent. 61/2021

# REPUBBLICA ITALIANA

#### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

## LA CORTE DEI CONTI

#### SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MOLISE

composta dai seguenti Magistrati:

Tommaso Viciglione Presidente

Gennaro Di Cecilia Consigliere relatore

Luigia Iocca Referendario

ha pronunciato la seguente

## **SENTENZA**

nel giudizio di responsabiità iscritto al n. 3816/E.L. del registro di Segreteria, proposto dalla Procura Regionale nei con-

fronti di:

1) OMISSIS OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISIS e residente a

OMISSIS in OMISSIS, C.F. OMISSIS, nella sua qualità di Diri-

gente pro-tempore dell'Area  $6^{\circ}$  - Settore Attività Produttive del

Territorio del Comune di C., rappresentato e difeso dall'Avv.

Fabio Albino (C.F. LBNFBA64R17B519H), con studio legale in

Campobasso al Viale Principe di Piemonte n, 22, presso il cui

studio legale è elettivamente domiciliato;

2) OMISSIS OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS e residente a

OMISSIS in OMISSIS, C.F. OMISSIS, nella sua qualità di fun-

zionario responsabile pro-tempore del Settore Commercio

ed Artigianato del Comune di C. e Responsabile del procedi-

mento, rappresentato e difesa dall'avv. Giuliano Di Pardo (C.F.	
DPRGLN68B11F839V), e con questi elettivamente domiciliato	
presso il suo studio legale sito in Campobasso, traversa via	
Crispi 70/A;	
VISTO l'atto di citazione depositato il 7 ottobre 2019;	
VISTI ed esaminati gli atti e i documenti del processo;	
CHIAMATA la causa nella pubblica udienza del 10 dicembre	
2020, svolta con l'assistenza del segretario dott.ssa Donatella	
Petrollino mediante collegamento da remoto giusta art. 85 del	
D.L.n.18/2020, conv. in L.n.27/2020, e s.m. e i. e udita la re-	
lazione della causa svolta dal Cons. Gennaro Di Cecilia, non-	
ché il rappresentante del Pubblico Ministero, nella persona del	
Sostituto Procuratore Regionale, dott. Stefano Brizi, l'Avv. Fa-	
bio Albino, quale difensore del dott. OMISSIS, e l'Avv. Giuliano	
Di Pardo, in qualità di difensore del dott. OMISSIS;	
Visto il Decreto del Presidente della Corte dei conti prot. n. 138	
in data 1/4/2020, contenente le Regole tecniche ed operative	
in materia di svolgimento delle udienze in videoconferenza []	
nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti", nonché le indicazioni	
tecniche elaborate dalla Dir. Gen. dei Sistemi Informativi Au-	
tomatizzati presso questa Corte "per lo svolgimento delle	
udienze e camere di consiglio in videoconferenza";	
Visto l'art. 85 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (rubricato "Nuove	
misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da	
COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabi-	

le"), convertito, con modificazioni, in legge n. 27/2020, e come	
modificato dalla L. n. 70/2020, nonché dall'art. 26-ter del DL	
n. 104/2020 (conv. nella legge 13 ottobre 2020, n. 126);	
Visto il Decreto del Presidente della Corte dei conti prot n. 138	
in data 1/4/2020, contenente le Regole tecniche ed operative in	
materia di svolgimento delle udienze in videoconferenza [] nei	
giudizi dinanzi alla Corte dei conti", nonché le indicazioni tecni-	
che elaborate dalla Dir. Gen. dei Sistemi Informativi Automa-	
tizzati presso questa Corte "per lo svolgimento delle udienze e	
camere di consiglio in videoconferenza";	
Visto il Decreto del Presidente della Corte dei conti prot.n. 287	
in data 27 ottobre 2020, concernente "Regole tecniche e opera-	
tive in materia di svolgimento in videoconferenza delle udienze	
del giudice nei giudizi innanzi alla corte dei conti, delle camere	
di consiglio e delle adunanze, nonché delle audizioni mediante	
collegamento da remoto del pubblico ministero".	
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato in data, rispet-	
tivamente, 5/11/2019 nei confronti del OMISSIS e	
31/10/2019 nei confronti del OMISSIS, la Procura Regionale	
ha invitato a comparire dinanzi a questa Sezione Giurisdizio-	
nale per sentirli condannare al pagamento, impregiudicati i po-	
teri del Collegio Giudicante e sotto le comminatorie di legge, in	
favore del Comune di C., della somma complessiva di euro	
4.845,08, da ripartirsi tra gli stessi in misura paritaria, oltre	
3	

ad interessi, rivalutazione monetaria e spese di giudizio, quale	
risarcimento per un'ipotesi di danno erariale derivante da	
mancato introito di tributi dovuti dagli operatori commerciali	
per l'occupazione di suolo pubblico (COSAP).	
Per effetto della ricostruzione dei fatti operata da parte attrice,	
la notitia damni trarrebbe la sua fonte da due relazioni di ser-	
vizio a firma di un appartenente alla Guardia di Finanza, nelle	
quali, in estrema sintesi, si denunciavano presunte irregolarità	
perpetrate da dipendenti in servizio presso il Comune di C.	
nell'esercizio dell'attività di riscossione dei tributi corrisposti	
dai commercianti ambulanti per l'occupazione dei posteggi ne-	
gli spazi della fiera mercantale organizzata dall'Ente comunale	
in occasione del <i>Corpus Domini</i> dell'anno 2015.	
Secondo la Procura, l'esito delle relazioni e delle successive in-	
dagini esperite dalla Guardia di Finanza – appositamente dele-	
gata – nonché della documentazione da essa acquisita consen-	
tiva di accertare che, con determinazione dirigenziale n. 1068	
del 07/05/2015, il Comune di C. individuava le aree pubbliche	
da destinare alle operazioni di vendita, per l'edizione fieristica	
2015, programmata in occasione della festività Corpus Domini	
e disciplinava l'assegnazione dei posteggi agli operatori com-	
merciali, stabilendo gli importi dovuti e le relative modalità di	
riscossione.	
Detto provvedimento prevedeva "lo svolgimento dell'attività di	
vendita nei giorni da giovedì 4 giugno a domenica 7 giugno	
4	

2015, stabilendo la possibilità di accesso all'area fieristica per	
gli operatori commerciali dalle ore 15.00 alle ore 23.00 di giovedì	
4 giugno; il termine per la conclusione delle operazioni connesse	
al montaggio delle attrezzature ed all'occupazione dei posteggi	
era fissato entro e non oltre le ore 11.00 di venerdì giugno 2015	
e, pertanto, il ritiro dei permessi degli assegnatari era autorizza-	
to dalle ore 9.30 alle ore 20.00 di giovedì 4 giugno. Trascorso il	
termine stabilito per il montaggio delle attrezzature e l'occupa-	
zione dei posteggi, e quindi oltre le ore 11.00 di venerdì 5 giu-	
gno, i posteggi non occupati venivano considerati liberi e riasse-	
gnabili agli aventi diritto in sede di spunta, nel rispetto dell'ordi-	
ne stabilito dalla graduatoria. Nel caso di disponibilità, gli ope-	
ratori commerciali avevano, altresì, la possibilità di occupare un	
posteggio di superficie superiore rispetto a quello assegnato, pa-	
gando la dovuta differenza di prezzo.	
Nell'ipotesi in cui, a seguito delle operazioni di miglioria e di	
spunta dei non assegnatari e degli istanti fuori termine, fossero	
risultati disponibili ulteriori posteggi, gli stessi venivano asse-	
gnati a seguito di presentazione contestuale della domanda e	
tenendo conto dei criteri previsti dalla normativa vigente; a tal	
proposito, come per le operazioni di spunta, era assicurata la	
presenza dell'Economo Comunale per la riscossione dei proventi	
direttamente sul luogo della fiera. Risulta opportuno sottolineare	
che le istanze che pervengono dagli operatori commerciali ven-	
gono valutate sulla base dei criteri previsti dall'art.28 del D.Lgs.	
5	

31 marzo 1998, n.114 e dall'art.29 della L.R. 27 settembre	
1999, n.33; terminata l'istruttoria ad opera dell'ufficio competen-	
te, vengono compilate le graduatorie con gli operatori assegnata-	
ri e non assegnatari; ai fini dell'assegnazione di un posteggio,	
gli operatori commerciali sono tenuti a versare un contributo a	
titolo di rimborso spese e, in aggiunta, qualora il posteggio rica-	
da totalmente o in parte sul suolo comunale, un canone per l'oc-	
cupazione del suolo pubblico (COSAP) secondo gli importi pre-	
stabiliticorrisposti dagli assegnatari anticipatamente me-	
diante versamento su due appositi c/c postali intestati al Co-	
mune di C"	
La Procura precisava (v. operazioni compiute – e verbalizzate -	
dai militari in data 05/12/2018) che il dott. OMISSIS OMIS-	
SIS, nella sua qualità, all'esito di specifica richiesta di esibizio-	
ne della documentazione amministrativo-contabile - inerente	
alla riscossione, avvenuta per contanti, dei tributi relativi	
all'assegnazione dei posteggi, nonché di eventuali provvedi-	
menti autorizzativi di ulteriori spazi per la localizzazione di	
nuovi posteggi - consegnava in copia le ricevute identificate dal	
n.51 al n.124, recanti l'intestazione del Comune di CUfficio	
Provveditorato Economato, con gli annessi provvedimenti di	
concessione temporanea di posteggio.	
Come risultante dal processo verbale, nella circostanza il Diri-	
gente comunale dichiarava ""in forza del punto 15 della Deter-	
mina Dirigenziale n. 1068 del 07.05.2015 di assegnazione e di-	
6	

sciplina dei posteggi che testualmente recita: "Il Dirigente dell'A-	
rea n.6, durante i giorni della Fiera Mercato del Corpus Domini,	
per motivi di ordine pubblico e di sicurezza, oltre che nell'ipotesi	
in cui dovessero verificarsi situazioni di forza maggiore, potrà	
adottare provvedimenti modificativi o integrativi della presente	
determinazione anche per quanto attiene l'individuazione, ove le	
circostanze lo prevedessero, di ulteriori spazi per la localizzazio-	
ne di nuovi posteggi", nell'anno 2015 si è operato come segue.	
Oltre alla regolamentazione dei posteggi risultati liberi dopo la	
spunta, sono stati assegnati, con le medesime modalità, incluso	
il pagamento forfettario di entità determinata in via equitativa	
direttamente nelle mani dell'economo, a fronte di regolare ricevu-	
ta, nella giornata di sabato pomeriggio, ulteriori circa cinque po-	
steggi, di ridottissime dimensioni, sul piccolo marciapiede anti-	
stante la siepe che costeggia l'area dell'ex Romagnoli a ridosso	
dell'area fieristica, ove negli anni precedenti venivano comunque	
posizionate le bancarelle. Tale provvedimento è stato da me au-	
torizzato per le vie brevi, reso necessario per prevenire alterchi e	
violenti litigi tra commercianti paganti e non paganti, per occu-	
pare tutti gli spazi fieristici e limitrofi con persone identificate in	
possesso del titolo abilitativo e quindi responsabilizzabili e per	
spingere gli abusivi verso aree più esterne, riducendo così al mi-	
nimo la concorrenza sleale tra operatori, garantendo ordine, si-	
curezza e decoro alla festa ()".	
Tuttavia, l'Organo requirente ha evidenziato che dalle ricevute	
_	

rilasciate dall'economo comunale agli operatori commerciali	
sarebbe emerso che:	
-alcuni provvedimenti di concessione provvisoria, allegati alle	
stesse, non recano gli estremi identificativi del posteggio, per	
cui non è comprensibile il criterio di determinazione del con-	
tributo versato e, in ogni caso, quest'ultimo non corrisponde	
alle tariffe stabilite con determina dirigenziale n.1068/2015;	
-alcuni provvedimenti, pur riportando gli estremi identificativi	
del posteggio, indicano, tuttavia, importi non corrispondenti a	
quelli stabiliti con la tariffa della menzionata determina rispet-	
to alle caratteristiche dimensionali dei medesimi.	
La Procura ha ritenuto, tuttavia, utile precisare che mentre per	
l'anno 2015 per le tariffe corrisposte in contanti non era previ-	
sta alcuna riduzione legata al tempo destinato alla vendita al	
pubblico da parte degli operatori commerciali, rispetto ai quat-	
tro giorni di durata complessiva dell'evento fieristico, già a de-	
correre dal 2016 il Comune, con specifici provvedimenti giun-	
tali, ha fatto applicazione di riduzioni delle tariffe in caso di	
pagamento in contanti, graduando gli importi in relazione ai	
giorni di effettiva presenza.	
Conclusivamente, la Procura ha ritenuto che il danno conte-	
stabile potesse attestarsi sulla differenza delle somme effetti-	
vamente incamerate dal comune rispetto a quelle dovute appli-	
cando le tariffe previste, elaborando un apposito ed analitico	
prospetto riepilogativo sulla base degli importi risultanti dalle	
8	

ricevute, da quantificarsi in euro 4.845,08, di seguito riportato (con indicazione in euro dei relativi valori degli importi):

_											_
								Pagato		Differenza	
	Numero ricevuta	Numero posteg- gio	Dimen- sione posteg- gio	Costribu-	Cosap	Totale	Contributo spese	Cosap	Totale		
	51	452	4x3		24,54	236,14	211,60	24,54	236,14	0,00	
	52	112	6 x 2	211,60		211,60	195,80		195,80	15,80	H
	53	68	6 x 3	261,70		261,70	261,80		261,80	0,10	
	54	283	6 x 4	278,40	49,84	328,24	311,90	49,84	361,74	33,50	Γ
	55	443	6 x 4	278,40	49,84	328,24	311,90	49,84	361,74	33,50	
	56	410	4 x 4	245,00	32,72	277,72	245,00	32,72	277,72	0,00	
	57	218	8 x 2	245,00	32,72	277,72	253,46	24,54	278,00	0,28	L
	58	58	6 <sub>x</sub> 5	302,00		302,00	302,00		302,00	0,00	
	59	241	10 x 3	362,00	61,35	423,35	183,80	44,99	228,79		H
	60	92	10 x 5	529,10		529,10	350,90		350,90		
	61_	52	8 x 5	445,50		445,50	445,50		445,50	0,00	Γ
	62	111	8 x 2	245,00		245,00	245,00		245,00	0,00	
	63	217	4 x 2	178,20	16,36	194,56	178,20	16,36	194,56	0,00	Ī
	64	278	4 x 3	211,60	24,54	236,14	211,60	24,54	236,14	0,00	
	65	102	8 x 2	245.00		245.00	245.00		245.00	0.00	
	-66	275	4 x 3	211,60	24,54	236,14	211,60	24,54	236,14	0,00	L
	67	466	3 <sub>X</sub> 3	100,30	18,41	204,91	180,50	18,41	204,91	0,00	
	68	104	4 x 2	178,20		178,20	178,20		178,20	0,00	-
	69	144	6 x 3	261,70		261,70	261,70		261,70	0,00	
	70	96	8 x 2	245,00		245,00	245,00		245,00	0,00	Ī
	71	ANNULLATA				E 0,00			0,00	0,00	
	72	311	4 x 3	211,60		211,60	200,00		200,00	11,60	
	73	310	4 x 3	211,60		211,60	200,00		200,00	11,60	L
	74	458	6 x 3	261,70	36,13	297,83	261 70	36 13	297,83	0,00	
	75	98	4 x 2	178,20		178,20	178,20		178,20		H
	76	173	4 <sub>x</sub> 3	211,60		211,60	211,60		211,60	0,00	
	77	120	4 x 3	211,60		211,60	211,60		211,60	0,00	l
	78	114	6 x 3	261,70		261,70	261,70		261,70	0,00	ļ
	79	100	6 x 2	211,60		211,60	211,60		211,60	0,00	
	80	105	4 x 2	178,20		178,20	170,00		170,00	8,20	L
	81	436	4 x 4	245,00	32,72	277,72	245,00	32,72	277,72	0,00	
	82	472	8 x 2	245,00	32,72	277,72	245,00	32,72	277,72	0,00	L
	83	119	4 x 3	211,60		211,60	211,60		211,60	· 1	
	84	444	4 x 4	245,00	32,72	277,72	211,60	24,54	236,14		ļ
	85			111,80	8,18	152,98	90,00	10,00	100,00	52,98	İ
	86	441	2 x 2	144,80	8,18	152,98	90,00	10,00	100,00	52,98	
	87	442	6 x 4	278,40	49,84	328,24	30,00	20,00	50,00	1/8,24	l

_										
	88			144,80	8,18	152,98	90,00	10,00	100,00	52,98
t	89			144,80	8,18	152,98	90,00	10,00	100,00	52,98
	90			144,80	8,18	152,98	90,00	10,00	100,00	52,98
	91	453	6 x 2	211,60	24,54	236,14	90,00	10,00	100,00	136,14
	92	457	5 x 4*	245,00	32,72	277,72	90,00	10,00	100,00	177,72
Ł	93	471	4 x 2	211,60	24,54	236,14	90,00	10,00	100,00	130,14
	94	469	6 x 2	211,60	24,54	236,14	130,00	20,00	150,00	86,14
ŧ	95	4//		144,80	8,18	152,98	70,00	10,00	80,00	72,98
	96	474		144,80	8,18	152,98	90,00	10,00	100,00	52,98
t	97	471	4 x 3	211,60	24,54	236,14	40,00	10,00	50,00	186,14
	98			144,80	8,18	152,98	90,00	10,00	100,00	52,98
	99	115		144,80	8,18	152,98	90,00	10,00	100,00	52,98
	100	219	4 x 7	178,20		178,20	9 00		90,00	88,20
	101			144,80		144,80	50,00		50,00	94,80
+	102	42	8 <b>x</b> 5	443,30		445,50	495,50		495,50	30,00
	103	441	4 x 4	245,00	32,72	277,72	90,00	10,00	100,00	177,72
H	104		3 x 2	161,50	12,28	173,78	90,00	10,00	100,00	73,78
	105			144,80		144,80	30,00		30,00	114,80
Ī	106			144,80		144,80	30,00		30,00	114,80
	107			144,80		144,80	30,00		30,00	114,80
	108	40	6 x 3	261,70		261,70	281,70		281,70	20,00
L	109			144,80		144,80	50,00		50,00	94,80
	110		3 x 2	161,50		161,50	30,00		30,00	131,50
Ł	111	435	4 X 4	245,00		245,00	20,00		20,00	225,00
	112			144,80		144,80	20,00		20,00	124,80
t	113			144,80		144,80	20,00		20,00	124,80
	114			144,80		144,80	20,00		20,00	124,80
	115	427	4 x 4	245,00		245,00	20,00		20,00	225,00
	116			144,80		144,80	20,00		20,00	124,80
	117	477		144,80		144,80	20,00		20,00	124,80
Ļ	118			144,80		144,80	20,00		20,00	124,80
	119	75		144,80		144,80	20,00		20,00	124,80
L	120	474		144,80		144,80	20,00		20,00	124,80
	121			144,80		144,80	20,00		20,00	124,80
E	122	100	4 x 2	178,20		178,20	20,00		20,00	158,20
	123			144,80		144,80	20,00		20,00	124,80
I	124			144,80		144,80	20,00		20,00	124,80
L		I	<u>PORTO</u>	COMPLES	SSIVO N	1ANCATO	<u>INTROI</u>	<u>го</u>		4.845,088
_					_				_	

La Procura, ravvisata l'ipotesi di danno erariale, ha riferito di aver provveduto a contestare l'addebito ai presunti responsabili notificando loro apposito invito a dedurre in data 5/4/2019, ai sensi dell'art. 67, co. 1, del Codice di giustizia contabile, fa-

cendo pervenire in Segreteria le proprie deduzioni ed eventuale	
documentazione entro il termine perentorio di giorni quaranta-	
cinque, con avvertimento che, nello stesso termine, era in loro	
facoltà chiedere di essere sentiti personalmente.	
Detto invito è stato raccolto dagli odierni convenuti che hanno	
prodotto congiuntamente deduzioni scritte e chiesto di essere	
sentiti personalmente; audizione è avvenuta, singolarmente, in	
data 12/6/2019.	
In esito alle argomentazioni dedotte, per iscritto ed oralmente,	
la Procura ha ritenuto, tuttavia, di non poter superare gli ad-	
debiti loro contestati.	
E tanto, ravvisando una condotta gravemente colposa dei fun-	
zionari evocati, ciascuno nell'ambito della rispettiva competen-	
za, consistita nel non aver tenuto nella necessaria considera-	
zione e curato diligentemente l'applicazione della determina di-	
rigenziale n. 1068 del 07/05/2015, in tal modo vulnerando il	
rispetto della legittimità dell'azione amministrativa e denotan-	
do incuria e superficialità nello svolgimento dell'attività di ser-	
vizio tradottesi nella produzione di un danno erariale.	
E tanto, ad avviso della Procura, atteggiandosi come ingiustifi-	
cate le deduzioni svolte dal Dott. OMISSIS e dal Sig. OMISSIS	
circa le discordanze contabili e la ritenuta necessità di dar luo-	
go ad un'applicazione equitativa dei criteri di assegnazione con	
la specifica finalità di evitare l'abusivismo dell'occupazione,	
nell'impossibilità oggettiva di un controllo capillare.	
11	

In considerazione dell'importo del danno imputabile, previa	
acquisizione di favorevole parere richiesto ed espresso in data	
15/10/2019 dal Procuratore Regionale, occorre rilevare che, ai	
sensi degli artt. 131 e 132 dell'All. 1 al D.Lgs. n. 174/2016 (cd.	
Codice Giustizia Contabile, in data 17/10/2019 è stato adotta-	
to Decreto Presidenziale con cui veniva determinata in euro	
1.700,00 la somma complessiva, comprensiva di rivalutazione	
monetaria ed interessi legali, che il convenuto avrebbe potuto	
pagare, in favore del Comune di C., oltre alle spese del presen-	
te giudizio. Contestualmente, veniva assegnato il termine di	
giorni centodieci, decorrenti dalla data di legale conoscenza del	
decreto, per la dichiarazione di accettazione dell'addebito con	
firma autenticata anche in via amministrativa, da depositare	
in Segreteria, fissando, in caso contrario, l'udienza del	
10/12/2020, per la discussione della causa, assegnando il	
termine per eventuale deposito di memorie e documenti, sotto	
comminatorie delle decadenze previste dall'art. 90, All. 1 del	
c.g.c.	
2. Con comparsa di risposta, depositata il 19/11/2020, si è	
costituito in giudizio il dott. OMISSIS OMISSIS, rappresentato	
e difeso dall'Avv. Giuliano Di Pardo.	
La difesa ha, preliminarmente, rivendicato l'estraneità del con-	
venuto alla vicenda per assenza di nesso causale, essendosi	
limitato solamente alla firma della determinazione n. 106 del	
7/5/2015, unitamente al dirigente OMISSIS e risultando addi-	
12	

rittura assente dal servizio alla data in cui i fatti materiali si	
sono verificati (6/6/2015), offrendo una propria, quanto anali-	
tica, versione della ricostruzione dei fatti storici e degli aspetti	
del procedimento amministrativo seguito nell'assegnazione dei	
posteggi ai venditori nelle giornate del giovedì e del venerdì	
mattina – preceduta dall'eventuale opzione per i commercianti	
istanti -per un posteggio migliore (c.d. opzione di miglioria) e, in	
via successiva, delle modalità con cui avviene l'assegnazione	
dei posti risultanti vacanti (cc.dd. prima e seconda spunta).	
Inoltre, nel ricordare che il pagamento del contributo spese – e	
del COSAP ove dovuto – avviene secondo gli importi indicati	
nella Delibera di G.C. n. 258 del 19/5/2005, ha precisato co-	
me il dott. OMISSIS, contattato dal sig. R., interveniva nel caso	
in esame onde tutelare l'ordine pubblico, gravemente minac-	
ciato dalle probabili risse e dissidi o tensioni venutesi a creare,	
e l'esigenza di ripristino della legalità, eliminando irragionevoli	
situazioni di concorrenza sleale tra gli ambulanti, legittimi tito-	
lari di un posteggio, e gli abusivi rivelatisi numerosi, emetten-	
do un ordine di servizio verbale, integrativo e derogatorio della	
Determina n. 1068/2015, però in linea col punto 15 della me-	
desima, stando all'impossibilità di procedere allo sgombero. In-	
fine, ricordava come il dott. OMISSIS non veniva nemmeno	
coinvolto nel procedimento penale iscritto presso il Tribunale	
di Campobasso al n. 23/2016 R.G.R.N. pendente a carico di	
altri indagati.	
13	

Peraltro, a suo avviso tale soluzione si rivelava più vantaggiosa	
per le casse comunali, rispetto all'anno precedente, facendo	
registrare un incremento di 25.000 euro.	
In diritto, in via pregiudiziale la difesa ha eccepito la nullità	
della citazione ex art. 86, co. 2, lett. e, co. 6, del C.G.C. per ca-	
renza di elementi di diritto e/o omessa indicazione delle norme	
violate, essendosi limitata a presumere l'inosservanza delle	
norme e della prassi consolidata nell'ente.	
Nullità invocata anche sotto il diverso profilo del difetto di spe-	
cificità e concretezza della notizia di danno, ex art. 51, co. 1-3,	
del c.g.c., meramente ipotetica e non riferita a fatti individuati	
nei loro tratti essenziali (Sez. Sicilia, n. 212/2019).	
Infine, l'inammissibilità della citazione è stata eccepita anche	
sul versante dell'omessa valutazione e motivazione delle con-	
trodeduzioni svolte dai convenuti, che potevano essere accolte	
nella fase preprocessuale, anziché reiterare pedissequamente il	
contenuto dell'invito a dedurre.	
Nel merito, la difesa ha rivendicato la totale estraneità del	
OMISSIS ai fatti ed alle operazioni contestate, non rivestendo	
alcun ruolo attivo in relazione all'ordine di servizio emesso dal	
dott. OMISSIS, né la qualità di agente della riscossione. Del	
tutto insussistente, reputa, sarebbe l'elemento della colpa gra-	
ve contestata, non rivelandosi provata quella massima negli-	
genza nell'esercizio dei propri compiti, quant'anche la condotta	
consistesse nella mera violazione di una norma (Sez. Lazio,	
14	

15/3/2019, n. 119), anche secondaria, trattandosi di operato	
meramente attuativo di un provvedimento dirigenziale legitti-	
mo, al quale si è conformato anche il Comune dal 2016.	
Quanto all'elemento oggettivo del danno, si rivelerebbe erroneo	
il prospetto delle differenze tra riscosso/dovuto elaborato dalla	
Guardia di Finanza, sia sotto il profilo materiale che di calcolo,	
registrando varie incoerenze e duplicazioni del cosap (pagg. 13	
e 14 memoria), mentre corretto e conveniente per l'ente si ap-	
paleserebbe il criterio equitativo applicato, soprattutto in con-	
siderazione della scarsa durata (spesso solo dal sabato pome-	
riggio) e dell'esiguità delle dimensioni del posteggio concesso.	
Infine, ha contestato la distribuzione del danno in considera-	
zione dell'apporto causale ridottissimo, ove esistente, per la ri-	
conducibilità del danno a diversi concorrenti, anche non con-	
venuti, chiedendo, in via estremamente subordinata, l'esercizio	
del potere riduttivo in considerazione della corresponsabilità	
dei non evocati in giudizio, con vittoria di spese.	
3. Con comparsa del 18/11/2020 si è costituito il dott. OMIS-	
SIS, difeso dall'Avv. Fabio Albino.	
Il difensore, pur richiamando e rinviando alle ragioni	
dell'estraneità del proprio assistito ai fatti contestati già am-	
piamente dedotti nelle memorie difensive prodotte, tuttavia ha	
ritenuto di procedere ad una corretta analisi dei fatti connessi	
al mercato fiera del Corpus Domini del 2015 onde confutare le	
irregolarità contestate dalla Procura scaturenti	
15	

dall'esposto/relazione dell'App. Sc. P	
Esposto sottoposto al vaglio delle Autorità Giudiziarie, sia In-	
quirente che Giudicante, del Tribunale Ordinario di Campo-	
basso le quali, dopo un'approfondita attività d'indagine, avreb-	
bero rilevato che " tale attività di riscossione non sia caratte-	
rizzata da profili di illiceità" risultando evidente che la con-	
dotta tenuta dal dott. OMISSIS difettava "sia sotto il profilo og-	
gettivo che soggettivo" dei segni identificativi di una con-	
dotta illecita (all. n.4). In particolare, ha richiamato la richiesta	
archiviazione formulata dalla Procura della Repubblica del 6	
marzo 2017 nella quale sono espressamente evidenziati due	
dati di fatto: I) lo svolgersi degli eventi caratterizzato da una	
sostanziale "complessità tecnica"; II) la raccolta dei contributi	
eseguita con modalità che garantivano la tracciabilità dei ver-	
samenti.	
Elementi, questi, sintomatici della totale buona fede dei sog-	
getti coinvolti e costituenti argomentazioni assolutorie che so-	
no state integralmente recepite e condivise dallo stesso G.I.P.	
del Tribunale di Campobasso che, con provvedimento del	
5/12/2017, ha accolto la richiesta di archiviazione (cfr. all.	
n.5) prosciogliendo <i>in toto</i> il dott. OMISSIS dalle accuse rivela-	
tesi prive di fondamento.	
La difesa, quindi, è passata all'illustrazione dei fatti storici che	
hanno caratterizzato l'evento fieristico, evidenziando la traspa-	
renza e la necessità, una volta terminata l'assegnazione degli	
16	

stalli mercatali e l'effettiva occupazione degli stessi da parte dei	
richiedenti, di aver dovuto affrontare quanto accade nei giorni	
finali della fiera del Corpus Domini (sabato e domenica), allor-	
quando un crescente numero di ambulanti accorre in città per	
esporre e vendere la propria merce ai numerosi avventori, po-	
sizionandosi dove c'è un po' di spazio libero e senza badare alle	
vigenti prescrizioni in materia di vendita in strada. Attività che	
richiede una stretta vigilanza, una supervisione oltre alla ri-	
scossione del (contestato) contributo posto a carico di "vendito-	
ri dell'ultima ora". Orbene, secondo la difesa, il modus operan-	
di adottato dal convenuto non solo rappresentava una prassi	
consolidata negli anni ma, soprattutto, garantiva, da un lato,	
un segnale di presidio e controllo dell'evento e, dall'altro, di re-	
golarizzare la partecipazione alla fiera degli ambulanti, previo	
versamento di un "contributo festa", non sanabile altrimenti.	
Pertanto la difesa, in comparsa, ha offerto una ricostruzione	
dei fatti, in particolare, ponendo l'accento sulla difficoltà di ge-	
stione della situazione, determinata dall'afflusso di numerosi	
venditori – una vera e propria invasione - che (pur muniti di li-	
cenza al commercio) occupavano indebitamente gli spazi co-	
munali e del malcontento ingenerato negli animi dei commer-	
cianti che regolarmente avevano corrisposto ab initio gli emo-	
lumenti dovuti e che, loro malgrado, pativano gli effetti di tale	
concorrenza sleale. Sulla scorta di tali innegabili circostanze -	
confermate dalle dichiarazioni rese all'Autorità Inquirente da	
17	

tutti coloro che, a vario titolo, hanno attivamente preso parte	
alla vicenda di cui trattasi ed a cui si rinvia – ha evidenziato	
l'estrema difficoltà di gestire una situazione, ormai fuori con-	
trollo, da parte delle risorse umane comunali a ciò espressa-	
mente adibite (difficoltà espresse all'assessore C. che pretende-	
va venissero allontanati ambulanti abusivi, benché soluzione	
non praticabile avendo già constatato che gli stessi si allonta-	
navano da un posto e si collocavano in un lato della fiera, va-	
nificando l'intervento" al nostro passaggio, gli abusivi scappa-	
vano ma poi subito dopo ritornavano a vendere", cfr. all. n.6 –	
S.I.T. S. F. – Maresciallo Capo della Polizia Municipale di C.)	
La difesa ha, inoltre, riportato le sommarie informazioni testi-	
moniali rese in sede di indagini preliminari che confermereb-	
bero, a suo dire, non solo la correttezza della prassi osservata	
ma anche l'eccezionalità della conclamata situazione di neces-	
sità e di forza maggiore finalizzata alla tutela dell'ordine pub-	
blico e della sicurezza ed incolumità della collettività onde pre-	
servarne il diritto alla salute, conformemente ai poteri discre-	
zionali stabiliti dalla Determina Dirigenziale n.1068 del 2015.	
Ha sottolineato come, durante l'evento fieristico, il momento	
dell'assegnazione degli spazi rimasti liberi è storicamente di	
difficile gestione e che proprio nel corso dell'anno 2015 è stato	
necessario fronteggiare (cfr.all. n.7; dichiarazioni dell'Assessore	
C.) " problemi di sicurezza pubblica che si erano presentati	
per i diversi scontri che ci sono stati, perché il corpus Domini è	
18	

anche e soprattutto questo, tenere la città tranquilla sotto tutti	
gli aspetti in quei giorni abbiamo controllato Via Elena e l'ex	
Romagnoli dove non è che abbiamo fatto una battaglia perché	
noi tutti, e ribadisco tutti dal Prefetto, al Questore, al Capo della	
Guardia di Finanza, nelle varie riunioni abbiamo evitato di an-	
dare allo scontro con l'abusivo, con chi viene dal Senegal o con	
chi viene da qualsiasi parte del mondo, perché la gente, una vol-	
ta che questi signori si insediano, comincia a dare addosso a chi	
li vuole fare togliere, perché iniziano a dire: "Ma lasciateli lavo-	
rare, poverini" quindi anche sul contatto umano abbiamo cercato	
di evitare gli scontri che avrebbero fatto perdere l'equilibrio	
all'interno della città, tant'è vero che mai come quest'anno non	
c'è stata nessuna diatriba con nessuno. È altresì comprovato	
che tale complessa attività doveva essere svolta con il personale	
della "Struttura Commercio" che, all'epoca, era composta da tre	
unità che dal mercoledì alla domenica lavora incessantemente".	
Pertanto, unicamente nella giornata del sabato pomeriggio	
(6/6/2015), ad operazioni di assegnazione e controllo dei po-	
steggi assegnati per via ordinaria ormai terminate, si procede-	
va all'individuazione ed all'assegnazione di spazi rimasti liberi	
(ma, nei fatti, indebitamente occupati) previo versamento di un	
corrispettivo forfettario, quantificato in via equitativa e riscosso	
a mani dell'economo con rilascio di rituale ricevuta.	
Tutto ciò nel dichiarato intento di " prevenire alterchi e vio-	
lenti litigi tra commercianti paganti e non paganti, per occupare	
19	

tutti gli spazi fieristici e limitrofi con persone identificate in pos-	
sesso del titolo abilitativo e quindi responsabilizzabili e per	
spingere gli abusivi verso aree più esterne, riducendo così al mi-	
nimo la concorrenza sleale tra operatori, garantendo ordine, si-	
curezza e decoro alla festa" (cfr. pag. 5 dell'atto di citazione –	
Dichiarazioni rese dal dott. OMISSIS), evitando il pericolo si-	
tuazioni di contrasto sociale in un evento pronosticato affolla-	
tissimo, ma la cui circostanza non veniva adeguatamente con-	
siderata dalla Procura Regionale con valutazione squisitamen-	
te inquisitoria disancorata dalla realtà.	
Indi, ha proceduto all'esame della Determina Dirigenziale	
n.1068 del 7.5.2015 che regolava "l'aspetto normativo" e al	
punto 15, testualmente prevedeva " il Dirigente dell'Area n. 6	
durante i giorni della Fiera Mercato del Corpus Domini, per ra-	
gioni di ordine pubblico e di sicurezza, oltre che nell'ipotesi in cui	
dovessero verificarsi situazioni di forza maggiore, potrà adottare	
provvedimenti modificativi o integrativi alla presente determina-	
zione anche per quanto attiene l'individuazione, ove le circo-	
stanze lo richiedessero, di ulteriori spazi per la localizzazione di	
nuovi posteggi" (all. n.8).	
Di contro, la difesa ha cercato di confutare gli addebiti rivolti al	
dott. OMISSIS incentrati sulle seguenti contestazioni:	
1) alcuni dei provvedimenti di concessione provvisoria, allegati	
alle ricevute di pagamento non recano gli estremi identificativi	
del posteggio, il che renderebbe non comprensibile il criterio di	
20	

determinazione del contributo versato (cfr. pag. 5 dell'atto di	
citazione);	
2) alcune ricevute, pur indicando i dati del posteggio concesso,	
riporterebbero importi difformi da quelli stabiliti con la deter-	
mina in esame rispetto alle dimensioni degli stalli (v. pag. 5	
dell'atto di citazione);	
3) per l'anno 2015, per le tariffe corrisposte in contanti, non	
erano previste riduzioni in relazione al tempo destinato alla	
vendita da parte degli operatori commerciali, rispetto ai quat-	
tro giorni di durata complessiva dell'evento fieristico (cfr. pag.	
10 dell'atto di citazione).	
Innanzitutto, le contestazioni rivolte al dott. OMISSIS, preci-	
samente quelle ai punti 1 e 2 sopra indicati, risulterebbero og-	
gettivamente generiche, riferendosi ad "alcuni dei provvedi-	
menti di concessione provvisoria" e ad "alcune ricevute" (senza	
mai specificare quali siano), come tali inidonei alla determina-	
zione del <i>quantum</i> dovuto a titolo di contributo.	
Stando all'impianto accusatorio dall'incompletezza di tali "pez-	
ze giustificative" (cfr. pag. 13, atto di citazione) conseguirebbe	
che "non è comprensibile il criterio di determinazione del con-	
tributo versato" (cfr. pag.5, atto di citazione) eppure nei righi	
sottostanti paradossalmente l'A.G. riepiloga e raffronta gli im-	
porti corrisposti con quelli asseritamente dovuti.	
La Procura Regionale, ad avviso della difesa, pur non conte-	
stando la conclamata, anzi notoria, necessità di adottare prov-	
21	

vedimenti idonei sia a prevenire consueti alterchi (se non pro-	
prio violenti litigi) tra i numerosi commercianti presenti in fiera	
o evitare frequenti irregolarità obietta che le sole tariffe appli-	
cabili sarebbero quelle "a misura piena" non essendo consenti-	
te riduzioni parametrate in base al minor tempo di occupazio-	
ne (soltanto sabato pomeriggio e domenica) o alla ridotta di-	
mensione del suolo occupato (spesso piccole bancarelle o addi-	
rittura tappeti stesi in terra).	
La difesa, pertanto, ha rilevato che, in assenza di contestazione	
in merito alla legittimità della Determina Dirigenziale n.1068	
del 7.5.2015 che disciplina tout court la "Tradizionale fiera	
mercato su aree pubbliche in occasione della festività patronale	
del Corpus Domini - 4/7 giugno 2015", il potere amministrativo	
finalizzato a fronteggiare situazioni di forza maggiore correlate	
a motivi di ordine pubblico e di sicurezza deve ritenersi espres-	
sione di discrezionalità amministrativa conferita ai sensi e per	
gli effetti dell'art. 15, validamente e legittimamente esercitata	
dal OMISSIS per fronteggiare una situazione di emergenza.	
Condotta che non avrebbe in alcun modo "vulnerato il rispetto	
della legittimità dell'azione amministrativa" né prodotto alcun	
danno erariale al Comune di C., asseritamente corrispondente	
al mancato introito nelle casse comunali dei contributi dovuti	
dagli operatori commerciali. Anzi, le determinazioni assunte	
avrebbero consentito un introito per le casse comunali di im-	
porti che non sarebbero stati altrimenti versati, oltre a regola-	
22	

rizzare nel contempo la posizione degli ambulanti muniti di re-	
golare licenza.	
Del resto, il rilievo secondo cui " il Comune di C. soltanto per	
le successive edizioni fieristiche, già a decorrere dall'anno 2016,	
ha adottato specifici provvedimenti giuntali applicando riduzioni	
delle tariffe corrisposte in contanti, graduando gli importi stabili-	
ti rispetto agli effettivi giorni di presenza all'evento fieristico"	
dimostrerebbe, incontrovertibilmente, la piena consapevolezza	
di tale carenza o <i>vulnus</i> normativo.	
In termini più espliciti, il Dott. OMISSIS - con senso di respon-	
sabilità commisurato al ruolo ricoperto - avrebbe provveduto a	
fronteggiare una situazione emergenziale valendosi degli stru-	
menti operativi (tre agenti della Polizia Municipale ed un ragio-	
niere del Comune) e normativi (Determina Dirigenziale n.1068	
del 7.5.2015) a sua disposizione, in totale buona fede e con	
comportamento ispirato alla tutela dell'ordine e degli interessi	
pubblici, altrimenti incontrollabile, del tutto diverso da "un	
atteggiamento soggettivamente gravemente colposo" capace di	
dimostrare " l'incuria e la superficialità nello svolgimento	
dell'attività di servizio" (cfr. pag. 13 dell'atto di citazione).	
Conclusione, questa, avvalorata dalla Procura della Repubblica	
presso il Tribunale di Campobasso che, archiviando l'indagine	
penale preliminare svolta, ha ritenuto che: " nel caso di spe-	
cie, non vi è prova del coefficiente intellettivo doloso in capo	
agli indagati atteso che, oltre a trattarsi di tematica connotata	
23	

da complessità tecnica, la raccolta delle offerte veniva svolta in	
forme che, comunque, garantissero la tracciabilità del denaro,	
 quali ricevute e quietanza, ELEMENTI TUTTI SINTOMATICI DEL-	
LA TOTALE BUONA FEDE DEL PERSONALE OPERANTE" (cfr.	
all. n.4).	
Quindi, ha rassegnato le seguenti conclusioni: "voglia	
l'ECC.MA Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Molise,	
rigettare la domanda, poiché inammissibile, improcedibile ed	
improponibile, nonché infondata in fatto e diritto. Per l'effetto,	
accertare e dichiarare che il Dott. OMISSIS OMISSIS è esente da	
qualsivoglia responsabilità per danno erariale. In via estrema-	
mente subordinata, ripartire il danno erariale eventualmente ri-	
conosciuto esistente nella minore percentuale possibile conside-	
rata di giustizia e valutata in considerazione degli addebiti rivol-	
ti all'odierno convenuto."	
All'odierna udienza di trattazione, udita la relazione del Consi-	
gliere relatore, il PM confuta innanzitutto le eccezioni pregiudi-	
ziali e preliminari sollevate dalle controparti, con particolare ri-	
ferimento a quella di nullità dell'atto di citazione, per mancan-	
za dei motivi di diritto, in quanto la ritiene non codificata fra	
quelle tassativamente previste dalla Legge citando, al riguardo,	
le seguenti sentenze: Sez. II di Appello, sentenza n.1391/2016;	
Sez. II di Appello, Sentenza n. 100/2020; Sez. Veneto, Senten-	
ze n. 28/2017 e 53/2018.	
 Il PM, inoltre, contrasta l'eccezione di nullità per mancata con-	
24	

cret	tezza della <i>notitia damni</i> in quanto essa è provenuta dalla	
seco	onda Relazione della Guardia di Finanza di Campobasso,	
acq	uisita al protocollo n. 2248 del 10/01/2015 e l'attività	
istr	uttoria della Procura ha avuto inizio con l'atto di delega alla	
Gua	ardia di Finanza, di cui al protocollo n. 2698 del	
21/	07/2015. Contrasta, altresì, l'eccezione di inammissibilità	
dell	'atto di citazione per pretesa mancata valutazione delle	
con	trodeduzioni rese dai convenuti, in quanto ritenuta infon-	
data	a, anche alla luce delle sentenze n. 376/2017 della I Sez. di	
App	pello; Sez. III di Appello n. 52/2013; Sez. Giur. della Cam-	
pan	nia n. 222/2017; Sezione Giur. Lazio n. 290/2016; Sez.	
Giu	r. Toscana n. 100/2020. Per il resto, si riporta all'atto di	
cita	zione del quale richiede l'accoglimento.	
L'Av	vvocato Albino innanzitutto fa proprie le eccezioni pregiudi-	
zial	i e preliminari sollevate dall'Avvocato Di Pardo, riportandosi	
con	clusivamente, al proprio scritto defensionale, confermando-	
lo ii	ntegralmente.	
L'Av	vvocato Di Pardo ripropone e sviluppa le argomentazioni di	
cui	alla memoria difensiva, confermandone le conclusioni.	
La	causa passa in decisione.	
	MOTIVI DELLA DECISIONE	
<b>1.</b> A	Alla stregua dei principi di celerità e di economia processua-	
le, o	costituzionalmente tutelati dall'art. 111 Cost., il giudice può	
affr	ontare direttamente il merito della causa e definirla avva-	
lend	dosi dell'applicazione del principio giuridico dell'assorbi-	
	25	

mento costituito dalla "ragione più liquida", criterio di elabora-	
zione giurisprudenziale (cfr., tra le altre, Cass. n. 12618 e	
17219/2012; Cass., 27/12/2013, n.28663; Cass. n. 9936 del	
2014; Cass. 17/3/2015 n. 5264 e Cass. SS.UU., n. 26242 e n.	
26243 del 2014, n. 5264/2015, n. 4225/2017 e, di recente, n.	
20684/2018 e giurisprudenza ivi richiamata), superando	
l'ordine delle questioni pregiudiziali e preliminari, ex artt. 101,	
commi 2 e 3, c.g.c. e 276 c.p.c. – per come sollevate nel pre-	
sente giudizio - in considerazione della ragione di più agevole	
risoluzione che esclude la necessità di provvedere sulle altre	
questioni o comporta un implicito rigetto di altre domande, an-	
che riguardanti il merito, per la soluzione di una questione di	
carattere esaustivo.	
In proposito, occorre ribadire, in estrema sintesi e rinviando,	
In proposito, occorre ribadire, in estrema sintesi e rinviando, ad integrazione, a quanto già diffusamente precisato in narra-	
ad integrazione, a quanto già diffusamente precisato in narra-	
ad integrazione, a quanto già diffusamente precisato in narra- tiva, che l'oggetto della vicenda giudiziale in esame riguarda un	
ad integrazione, a quanto già diffusamente precisato in narra- tiva, che l'oggetto della vicenda giudiziale in esame riguarda un presunto danno erariale - commisurato alla differenza tra	
ad integrazione, a quanto già diffusamente precisato in narra- tiva, che l'oggetto della vicenda giudiziale in esame riguarda un presunto danno erariale - commisurato alla differenza tra quanto realmente incassato e quanto asseritamente dovuto in	
ad integrazione, a quanto già diffusamente precisato in narrativa, che l'oggetto della vicenda giudiziale in esame riguarda un presunto danno erariale - commisurato alla differenza tra quanto realmente incassato e quanto asseritamente dovuto in base alle tariffe ordinarie ed originariamente previste - derivato	
ad integrazione, a quanto già diffusamente precisato in narrativa, che l'oggetto della vicenda giudiziale in esame riguarda un presunto danno erariale - commisurato alla differenza tra quanto realmente incassato e quanto asseritamente dovuto in base alle tariffe ordinarie ed originariamente previste - derivato da mancata riscossione di entrate patrimoniali, di perspicua	
ad integrazione, a quanto già diffusamente precisato in narrativa, che l'oggetto della vicenda giudiziale in esame riguarda un presunto danno erariale - commisurato alla differenza tra quanto realmente incassato e quanto asseritamente dovuto in base alle tariffe ordinarie ed originariamente previste - derivato da mancata riscossione di entrate patrimoniali, di perspicua natura extratributaria (cfr. capo 7 della Determina dirigenziale	
ad integrazione, a quanto già diffusamente precisato in narrativa, che l'oggetto della vicenda giudiziale in esame riguarda un presunto danno erariale - commisurato alla differenza tra quanto realmente incassato e quanto asseritamente dovuto in base alle tariffe ordinarie ed originariamente previste - derivato da mancata riscossione di entrate patrimoniali, di perspicua natura extratributaria (cfr. capo 7 della Determina dirigenziale comunale Registro Generale n. 1068 del 2015, iscritta al n. 14	

258 del 19/5/2005;	
2) canone per l'occupazione di spazi o di aree pubbliche (CO-	
SAP), dovuto a termini del vigente Regolamento comunale (ap-	
provato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 77 del	
29/12/2008) qualora detti spazi ricadessero, totalmente o par-	
zialmente, sul suolo comunale.	
Spazi, questi, destinati a "posteggi" per la vendita al dettaglio	
da parte di operatori commerciali/venditori ambulanti) duran-	
te la tradizionale fiera mercatale che si svolge nell'area comu-	
nale campobassana adiacente all'ex Stadio di calcio "E. Roma-	
gnoli", tradizionalmente programmata in occasione della festi-	
vità del "Corpus Domini", nella specie l'edizione fieristica	
dell'anno 2015.	
Attività di riscossione, quella appena descritta, secondo	
l'assunto attoreo asseritamente illecita poiché realizzata in	
aperta violazione della Determina Dirigenziale n. 1068 del	
2015 sotto un duplice profilo: 1) l'omissione degli estremi iden-	
tificativi del posteggio assegnato, con conseguente incompren-	
sione del criterio di determinazione del contributo versato, co-	
munque non corrispondente alle tariffe stabilite dalla predetta	
determina; 2) anche laddove detti estremi risultassero riportati	
nei provvedimenti concessori, gli importi applicati tuttavia non	
corrisponderebbero a quelli tariffari prestabiliti in quanto ri-	
dotti in relazione alle dimensioni dei posteggi assegnati e al	
tempo destinato alla vendita effettivamente utilizzato ed in mi-	
27	

sura inferiore, non consentita, rispetto alla misura tariffaria	
prevista, invece, per l'intera durata dei quattro giorni	
dell'evento fieristico (da giovedì 4 giugno 2015 a domenica 7	
giugno 2015).	
I contributi e i canoni avrebbero dovuto essere corrisposti anti-	
cipatamente, mediante versamento su distinti c/c postali (ri-	
spettivamente, n. 55078992 per contributo rimborso spese e n.	
94361821 per Cosap (cfr. preambolo Determina citata, lett. a)	
e b) intestati al Comune di C.) tramite il Servizio di Tesoreria	
per gli operatori commerciali che fossero risultati, sulla base di	
graduatorie precedentemente compilate, assegnatari del po-	
steggio su apposita istanza positivamente valutata a seguito di	
attività istruttoria, secondo i criteri previsti, in generale, dai	
principi che regolano l'azione amministrativa (L. 7/8/1990, n.	
241 e s.m. e i.) e, in particolare, dall'art.28 del decreto legisla-	
tivo 31 marzo 1998, n.114 e dall'art. 29 della legge regionale	
27 settembre 1999, n.33.	
2. La posizione processuale del convenuto OMISSIS.	
Dalle risultanze probatorie si ricava agevolmente che il ruolo	
rivestito dal dott. OMISSIS, nella fattispecie concreta, è ricon-	
ducibile, evidentemente ed esclusivamente, a quello di Re-	
sponsabile del procedimento (propriamente, fase amministrati-	
va dell'istruttoria), intrapreso dall'interessato, finalizzato al ri-	
lascio del provvedimento di concessione dell'occupazione di	
spazi o di aree pubbliche (da parte dal competente Dirigente),	
28	

in quanto funzionario organicamente incardinato nel compe-	
tente Settore Comunale del Commercio preposto alla verifica	
della completezza e della regolarità della domanda presentata	
(cfr. art. 8 Bis del Regolamento comunale COSAP, approvato	
con Delibera Consiliare n. 77 del 29/12/2008 e s.m. con Deli-	
bere n. 23/2009 e n. 11/2012) e, in tale qualità rivestita, limi-	
tatosi a controfirmare la Determinazione Dirigenziale formal-	
mente adottata dal dott. OMISSIS OMISSIS, Dirigente del me-	
desimo Settore.	
Gli addebiti contestati dalla Procura agli odierni convenuti,	
nell'ambito della sfera di rispettiva competenza, si incentrano,	
in buona sostanza, sulla pretesa della loro condotta, asserita-	
mente caratterizzata da incuria e superficialità e, quindi, gra-	
vemente colposa, generatrice della violazione delle norme e del-	
le prassi consolidate dell'ente locale di appartenenza e, in par-	
ticolare, della Determinazione dirigenziale n. 1068 del	
7/5/2015. Tanto, con specifico riferimento: sia alle modalità	
delle operazioni di riscossione delle descritte entrate e	
all'obbligo della loro puntuale ed immediata registrazione e at-	
testato riversamento nelle casse comunali da parte dell'agente	
contabile riscuotitore, sia alla ingiustificata, poiché non previ-	
sta, riduzione degli importi, dovuti a titolo di contributo per	
rimborso spese o di canone per l'occupazione delle aree pub-	
bliche adibite a posteggi assegnati, determinata in via equitati-	
va in considerazione della sua minor durata corrispondente	
29	

agli effettivi giorni di presenza rispetto a quelli di durata com-	
plessiva dell'evento fieristico (cfr. pagg. 10-14 della citazione).	
Orbene, per i motivi di seguito illustrati, il Collegio reputa che	
la condotta del convenuto OMISSIS risulta totalmente estranea	
alle specifiche allegazioni di fatto prospettate e alle contesta-	
zioni formulate dalla Procura, ai fini dell'affermazione della re-	
sponsabilità amministrativa, sotto il duplice profilo	
dell'inidoneità ad integrare sia l'elemento soggettivo, determi-	
nato dalla mancanza di diligenza e da imperdonabile trascura-	
tezza o superficialità della condotta contestata come elementi	
sintomatici della colpa grave, sia l'efficienza del nesso concau-	
sale asseritamente conseguente alla condotta medesima osser-	
vata dal convenuto nell'evolversi del delineato quadro fattuale.	
E tutto questo:	
- per un verso, perché l'originaria valutazione delle modalità di	
esercizio dell'azione amministrativa era già stata compiuta dal	
competente organo amministrativo - poi formalizzata nella det-	
ta Determina Dirigenziale n. 1068/2015, sottoscritta anche dal	
OMISSIS nella qualità di responsabile del procedimento - ri-	
spetto alla quale, però, non risulta essere stata mossa la ben-	
ché minima contestazione di sorta da parte della Procura in	
ordine ad eventuali profili di illegittimità (con conseguenziale	
delimitazione e vincolatività della pronuncia del giudice alla	
stregua del principio di corrispondenza tra chiesto e pronun-	
ciato, ex comb. disp. art. 112 c.p.c. e art. 7, co. 2, c.g.c.);	
30	

- per altro verso, perché l'iniziativa di discostarsi dall'espressa	
regolamentazione contenuta all'interno della determina in que-	
stione – quanto all'applicazione di riduzione equitativa della	
misura delle tariffe o dei contributi richiesti per il posteggio e,	
in generale, alla deroga delle regole e dei principi contabili che	
ordinariamente sovrintendono alle operazioni di riscossione	
delle entrate pubbliche – risulta riconducibile esclusivamente	
all'ordine di servizio impartito verbalmente, quanto estempo-	
raneamente o per le vie brevi, dal dott. OMISSIS, dirigente del	
Settore commercio - Area n. 6 - al quale la medesima determi-	
nazione pur conferiva, in via esclusiva, il potere di adottare de-	
terminati provvedimenti modificativi o integrativi (v. punto 15).	
Pertanto, nessun addebito o rimprovero può essere mosso al	
convenuto di aver violato i propri obblighi di servizio risultando	
egli totalmente estraneo, e peraltro fisicamente assente dal	
servizio, rispetto all'accadimento dei fatti storici contestualizza-	
ti alla data del 6 giugno 2015 e, quindi, alla verificazione del	
presunto evento dannoso e neanche minimamente coinvolto	
nelle indagini preliminari espletate nel procedimento penale	
inerente ai medesimi fatti che, contrariamente, aveva investito	
altri indagati (tra cui, lo stesso dott. OMISSIS) (cfr., in termini,	
Sez. Molise, n. 55/2017 e Sez. Toscana, n. 270/2017).	
Di talché occorre disporne il proscioglimento dovendosi radi-	
calmente escludere un qualsiasi contributo concausale	
all'evento riconducibile ad una sua condotta attiva o omissiva,	

neanche lontanamente imputabile alla mera riscossione delle	
entrate comunali in questione, che non rientravano certo tra le	
sue funzioni.	
3. La posizione processuale del convenuto OMISSIS.	
Neppure in capo al convenuto dott. OMISSIS il Collegio ritiene	
sussistere la responsabilità amministrativa, e ciò per sostan-	
ziale carenza dell'elemento soggettivo.	
Giova ribadire, rinviando per maggiore specificità all'analitica	
descrizione della vicenda operata in narrativa (pagg. 3 e ss.),	
che il sistema organizzativo elaborato dal Comune di C. disci-	
plinante l'assegnazione dei posteggi agli operatori commerciali	
e la riscossione dei contributi-festa e dei canoni in occasione	
della tradizionale edizione fieristica 2015 del Corpus Domini si	
rivelava particolarmente sofisticato quanto tecnicamente com-	
plesso.	
In breve, la citata Determinazione Dirigenziale n.1068 del 2015	
– la cui conformità alle Delibere del Consiglio Comunale n. 77	
del 29/12/2008, come modificata dalle successive n. 23/2009	
e n. 11/2012, di approvazione del Regolamento COSAP, e alla	
Deliberazione di Giunta Comunale n.258 del 19/5/2005, di	
fissazione degli importi dovuti a titolo di "contributo per rim-	
borso spese", non è stata minimamente contestata dalla Pro-	
cura attrice – prevedeva (cfr. punti 3 e ss. di pagg. 5 e ss.) lo	
svolgimento dell'attività di vendita nei giorni compresi tra gio-	
vedì 4 giugno e domenica 7 giugno 2015, stabilendo la possibi-	
32	

lità di accesso all'area fieristica per gli operatori commerciali	
dalle ore 15.00 alle ore 23.00, con conclusione delle operazioni	
connesse al montaggio delle attrezzature ed all'occupazione dei	
posteggi fissato entro e non oltre le ore 11.00 di venerdì giugno	
2015 e, pertanto, il ritiro dei permessi degli assegnatari era au-	
torizzato dalle ore 9.30 alle ore 20.00 di giovedì 4 giugno.	
Trascorso detto termine, i posteggi non occupati venivano con-	
siderati liberi e riassegnabili agli aventi diritto in sede di	
"spunta", nel rispetto dell'ordine stabilito dalla graduatoria.	
Nel caso di disponibilità, agli operatori commerciali residuava	
la possibilità di occupare un posteggio di superficie superiore	
rispetto a quello originariamente assegnato, versando la diffe-	
renza di prezzo dovuta; diversamente, non sarebbe spettato al-	
cun rimborso all'assegnatario in caso di opzione per un po-	
steggio di superficie inferiore (p.12).	
Nell'ipotesi in cui, a seguito delle operazioni di miglioria e di	
prima spunta (vale a dire dei non assegnatari) e di seconda	
spunta (degli ambulanti con istanze intervenute fuori termine)	
fossero risultati disponibili posteggi residui, i medesimi veni-	
vano assegnati a seguito di presentazione contestuale della	
domanda e tenendo conto dei criteri previsti dalla normativa	
vigente (p.16). Risulta opportuno sottolineare che le istanze	
che pervengono dagli operatori commerciali vengono valutate	
sulla base dei criteri previsti dall'art.28 del D.Lgs. 31 marzo	
1998, n.114 e dall'art.29 della L.R. 27 settembre 1999, n.33;	
33	

terminata l'istruttoria ad opera dell'ufficio competente, vengo-	
no compilate le graduatorie con gli operatori assegnatari e non	
assegnatari; ai fini dell'assegnazione di un posteggio, gli opera-	
tori commerciali sono tenuti a versare un contributo a titolo di	
rimborso spese e, in aggiunta, qualora il posteggio ricada to-	
talmente o in parte sul suolo comunale, un canone per l'occu-	
pazione del suolo pubblico (COSAP) secondo gli importi pre-	
stabiliticorrisposti dagli assegnatari anticipatamente me-	
diante versamento su due appositi c/c postali intestati al Co-	
mune di C. tramite il servizio di Tesoreria e successivamente	
trasferiti sulle corrispondenti "voci" dei distinti capitolo di en-	
trate del bilancio di esercizio 2015 (rispettivamente, n. 1005/0	
e n. 1053/0).	
In particolare, il punto 15 della determinazione testualmente	
prevedeva che " il Dirigente dell'Area n. 6 durante i giorni del-	
la Fiera Mercato del Corpus Domini, per ragioni di ordine pubbli-	
co e di sicurezza, oltre che nell'ipotesi in cui dovessero verificar-	
si situazioni di forza maggiore, potrà adottare provvedimenti	
modificativi o integrativi alla presente determinazione anche per	
quanto attiene l'individuazione, ove le circostanze lo richiedes-	
sero, di ulteriori spazi per la localizzazione di nuovi posteggi".	
Orbene, non ignora affatto, il Collegio, l'apparente illegittimità	
(art. 21 octies L. n. 241/1990 e s.m. e i.) del provvedimento	
amministrativo dirigenziale del dott. OMISSIS (ordine di servi-	
zio impartito verbalmente), adottato sull'erroneo presupposto	
34	

di una pretesa deroga "a modifica o integrazione" della citata	
determinazione (cfr. punto 15), non limitata all'istituzione e al-	
la concessione/assegnazione di ulteriori spazi per la localizza-	
zione di nuovi posteggi ma estesa alla riduzione delle tariffe o	
del contributo dovuto per rimborso spese rispetto a quelle or-	
dinariamente stabilite dal richiamato Regolamento comunale;	
potere che, invece, gli era precluso continuando ad essere ri-	
servato, evidentemente, in via esclusiva all'Organo di governo	
locale (artt. 42 e 48 T.U.E.L.) che tali tariffe disciplina in via	
ordinaria anche nell'ipotesi riduttiva applicabile (cfr. Delibera	
G.C. n. 259/2005), nel rispetto del principio di legalità (in ter-	
mini, Sez. III Centr. App. n.117/2017).	
Come pure della riscossione avvenuta "a mani dell'economo	
con rilascio di rituale ricevuta", con modalità e termini non	
contemplati con riferimento alle occupazioni permanenti e	
temporanee, sia dalla Determinazione n. 1068 del 2015 (v.	
pag. 5) sia dall'art. 25 del Regolamento locale Cosap (approvato	
con Delibera C.C. 29/12/2008 n.77 e s.m. e i.).	
Altrettanto destituita di fondamento si rivela la richiesta difen-	
siva di applicazione di prassi consolidatesi negli anni poiché il-	
legittime per violazione degli obblighi inerenti a regulae iuris di	
riscossione e di rendicontazione del denaro pubblico (Corte dei	
conti, Sez. II App., n. 144/2015; Sez. Lombardia, n. 73/2017 e	
n. 163/2014; Sez. Sicilia n. 410/2014).	
Tuttavia, il Collegio reputa che il comportamento del dott.	
35	

OMISSIS debba ineludibilmente essere valutato in concreto,	
sia con riferimento al momento storico o alla situazione di fatto	
contestualizzata all'evento fieristico, sia sulla base degli atti si-	
no ad allora adottati dal Comune, dal momento che	
l'accertamento incidentale eseguito dal giudice contabile non	
cade mai esclusivamente sulla legittimità/illegittimità dell'atto	
amministrativo ma sull'attività lecita/illecita rifluita in un	
comportamento da cui sia scaturito un fatto giuridico compor-	
tante una diminuzione patrimoniale per la P.A., illiceità di cui	
l'illegittimità dell'atto amministrativo può costituire solo un in-	
dice o sintomo, concorrente con altri elementi costitutivi della	
fattispecie della responsabilità amministrativa in capo a di-	
pendenti o amministratori pubblici (Sez. I App., n.	
192/A/1997; Sez. III App., n. 157/2006; Sez. 486/2016).	
Orbene, dal coacervo delle risultanze probatorie, caratterizzate	
da un elevato grado di incontrovertibilità e di concordanza an-	
che alla stregua delle evidenze istruttorie disposte ed acquisite	
(cfr. convergenti S.I.T. provenienti da R.L. – Luogotenente della	
Polizia Municipale di C., da S.F. – Maresciallo Capo della Poli-	
zia Municipale di C., da M.M. – Luogotenente della Polizia Mu-	
nicipale di C., tutte rese nel procedimento penale iscritto al	
n.23/16 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tri-	
bunale di Campobasso; versate nel fascicolo d'ufficio in All.6,	
 Note di "Trasmissione copie atti" ad integrazione della Relazio-	
ne G.d.F.), emerge una situazione di fatto evidentemente caoti-	
 36	

ca e di grande turbamento o tensione, capace di destare un si-	
gnificativo allarme sociale e di compromettere la conservazione	
dell'ordine pubblico, determinata da animosità, violenti con-	
trasti e disordini verificatisi nella giornata del sabato 6 giugno	
2015 a causa anche della massiccia presenza, una vera e pro-	
pria "invasione", di operatori commerciali ambulanti che ave-	
vano abusivamente impegnato spazi della superficie fieristica	
non assegnati o assegnabili (v. pag. 21 del processo verbale).	
Onde fronteggiare la situazione emergenziale, quindi, si deci-	
deva di tentare di regolarizzare la posizione dei venditori am-	
bulanti occupanti, compresi gli abusivi per quanto possibile,	
anche al di fuori dei posteggi preventivamente assegnati attra-	
verso sia la verifica o il controllo dei titoli abilitativi per il	
commercio posseduti e l'assegnazione di posti di risulta o non	
assegnati, sia con la creazione ed assegnazione di ulteriori	
spazi per posteggi di ridottissime dimensioni superficiarie e di-	
sagevoli (mq. 1 o 1,5) eminentemente collocati nei pressi dell'ex	
Stadio Romagnoli (a ridosso della siepe), parte interna, di pro-	
prietà del Comune di C. – non di proprietà della Regione Molise	
- come tale non assoggettabile a Cosap, diversamente dal pa-	
gamento del contributo, comunque dovuto pena	
"l'allontanamento dalla fiera" (in termini, s.i.t. M.llo Capo della	
Polizia Municipale sig. S. F., pag. 12 p.v. cit. All.6, prot.	
43723/15 del 20/7/2015).	
Tanto, si ribadisce, al manifestato scopo di prevenire alterchi e	
37	

litigi che iniziavano a ser	peggiare tra i commercianti presenti e	
regolarmente paganti i o	quali, malcontenti, ritenevano, com'è	
evidente, profondamente	ingiusto sopportare la concorrenza	
sleale da parte di abusivi	dell'ultim'ora, capaci di vendere pro-	
dotti a prezzi semmai de	cisamente concorrenziali non avendo	
dovuto sopportare alcur	onere economico per l'occupazione	
degli spazi.		
Vano era risultato, pera	altro, il tentativo di allontanamento	
coattivo degli ambulant	privi di licenza itinerante i quali,	
all'arrivo della Polizia Mu	nicipale in divisa deputata al control-	
lo raccoglievano la propr	ia merce e riuscivano ad allontanarsi	
velocemente dal posto oc	cupato per collocarsi in un'altra area	
destinata allo svolgiment	o della fiera o per far ritorno a quella	
precedentemente occupat	a una volta elusi i controlli.	
Controlli che venivano sp	piegati avvalendosi di un numero ina-	
deguato di rappresentan	ti della Polizia locale (n. 3) e di un	
economo del Comune (sig	g. D.R.), che curava il profilo della ma-	
teriale riscossione del cor	stributo dovuto, di talché la situazione	
si sarebbe ben presto pot	uta rivelare fuori controllo (stando al-	
le risultanze, sostanzialn	nente concordanti, delle dichiarazioni,	
rifluite nei verbali di S.I.	T., rese in sede penale dal personale	
della Polizia Municipale d	li C. surriportato, pagg. 8-22 del me-	
desimo p.v.).		
In questo particolare clir	na sociale, nel pomeriggio del sabato	
(ore 16 circa) interveniva	la citata disposizione del dirigente del	
	38	

settore commercio OMISSIS, condivisa e concordata col com-	
petente Assessore pro-tempore C., di assegnare ulteriori e ri-	
dottissimi spazi provvedendo alla regolarizzazione contabile	
mediante riscossione di un contributo per rimborso spese, sta-	
bilito forfettariamente in misura irrisoria di 20,00 euro per	
ogni venditore occupante, da versare in contanti nelle mani	
dell'economo.	
In definitiva, ad avviso del Collegio la condotta del convenuto	
OMISSIS, sotto il profilo dell'elemento psicologico non può tut-	
tavia ritenersi connotata da quella macroscopica incuria o ine-	
scusabile superficialità e noncuranza tale da costituire dispre-	
gio dell'interesse pubblico, che dovrebbe animare	
l'assolvimento dei propri obblighi di servizio, configurando gli	
estremi della responsabilità amministrativa (per tutte, Sez. III	
App., n. 303/2017 e n. 75/2010).	
A deporre per tale conclusione ritiene il Collegio concorrano	
due elementi essenziali.	
Il primo è rappresentato dal motivato provvedimento di archi-	
viazione emesso dal giudice penale (G.I.P. del Tribunale di	
Campobasso) del 5 dicembre 2017 che, recependo la conforme	
richiesta formulata dalla locale Procura della Repubblica del 6	
marzo 2017 - nella quale sono espressamente evidenziati due	
dati di fatto: I) lo svolgersi degli eventi caratterizzato da una	
sostanziale "complessità tecnica"; II) la raccolta dei contributi	
che è stata eseguita con modalità che garantivano comunque	
39	

la tracciabilità dei versamenti effettuati, elementi sintomatici	
della totale buona fede dei soggetti coinvolti - ha accolto la ri-	
chiesta di archiviazione (cfr., ancora, all. n.6) così proscio-	
gliendo il dott. OMISSIS dal reato di abuso d'ufficio contestato-	
gli ai sensi dell'art. 323 c.p. (unitamente all'Assessore C.) sulla	
base delle argomentazioni difensive svolte, escludendo non so-	
lo la sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo), ma anche	
l'elemento oggettivo della fattispecie delittuosa in termini di	
"violazione di norma di legge o di regolamento".	
Orbene, fermo restando il principio di autonomia e di separa-	
tezza che contraddistingue, ontologicamente, il giudizio di re-	
sponsabilità ammnistrativa rispetto a quello penale ricordato	
dalla Procura regionale in udienza (conformi Sez. I App. n.	
178/2019 e Sez. III App.126/2019; Cass., SS.UU. n.	
1768/2011) e pur essendo, tale ordinanza pronunciata, inido-	
nea ad acquistare autorità di giudicato vincolante e preclusiva	
per il giudice contabile (Cass. Civ. Sez. III, n. 102/1982) poiché	
provvedimento giudiziale privo di efficacia esterna o extrapena-	
le assimilabile a quella "derogatoria" stabilita dagli artt. 651 e	
ss. c.p.p. (nel caso d'interesse, l'art. 652 c.p.p.; conformi, Sez. I	
App. n. 56/2018; Sez. II App., n. 428/2018 e n. 211/2020 e	
numerose ivi riportate; Sez. III App., n. 254/2018), va afferma-	
to che gli elementi e i fatti materiali in quel giudizio emersi ben	
possono, tuttavia, penetrare ed essere autonomamente valutati	
ed apprezzati nell'ambito del processo contabile, non disgiun-	
40	

tamente da altri elementi, quali argomenti di prova (ex art.	
116, co.1, c.p.c.) e concorrere, in ossequio al relativo principio,	
a formare il libero convincimento del giudice (Sez. III App. n.	
20 del 2019; Sez. II App., n. 1039/2017; Sez. I App. n.	
3/2011; SS.RR., 2/3/1992, n. 754/A e 2/10/1997, n. 68).	
Il secondo elemento, che assume valenza dirimente, è	
senz'altro costituito dalla considerazione che, pur discostando-	
si dalla determina dirigenziale in esame che egli stesso aveva	
adottato (n. 1068/2015) e, in particolare, dal punto n. 15, co-	
me genericamente definito, l'ordine di servizio emesso verbal-	
mente dal dirigente sulla scorta della rivendicata esigenza di	
coniugare meglio il soddisfacimento del superiore interesse alla	
salvaguardia della pace sociale e della sicurezza dell'ordine	
pubblico con l'acquisizione di una dovuta e congrua entrata	
patrimoniale per l'amministrazione comunale non si discoste-	
rebbe affatto, invece, dalla sostanziale e definitiva decisione,	
quasi una sorta di "ratifica" ed in termini perfettamente con-	
formativi, adottata attraverso specifici interventi e provvedi-	
menti dal competente Organo Giuntale, divenuti efficaci sin	
dall'anno appena successivo (2016), idonei a disciplinare me-	
glio ed in modo capillare il sofisticato sistema di organizzazione	
della manifestazione fieristica mercatale e della correlata ri-	
scossione dei contributi proprio, evidentemente, in ragione del-	
le difficoltà palesatesi negli anni precedenti.	
Dunque, si tratterebbe, in buona sostanza, di una valutazione	
41	

– e conseguente decisione autonomamente ed aprioristicamen-	
te intrapresa dal convenuto, in qualità di Dirigente del compe-	
tente settore – quella della "reductio ad aequitatem" delle tariffe	
applicate, in via ridotta con criterio di calcolo direttamente	
proporzionale al periodo di tempo utilizzato, che ha soltanto	
precorso i tempi rivelandosi "in nuce" o "embrionale" e mera-	
mente "anticipatoria" rispetto a quella dell'Organo deliberativo.	
Fatto materiale, questo, del resto riconosciuto, lealmente e con	
onestà intellettuale, dalla medesima Procura regionale (cfr.	
pag. 6 della citazione) che ha riferito di interventi comportanti	
"riduzioni delle tariffe corrisposte in contanti, graduando gli im-	
porti stabiliti rispetto agli effettivi giorni di presenza all'evento	
fieristico", ad incontrovertibile dimostrazione che la graduazio-	
ne degli importi del contributo dovuto, rispetto agli effettivi	
giorni di presenza all'evento fieristico, avrebbe colmato	
l'iniziale carenza o <i>vulnus</i> regolamentare.	
Decisione rispetto alla quale - giovando ribadire quanto affer-	
mato a pag. 30 circa il principio della domanda - non si riscon-	
tra in atti alcuna contestazione di sorta svolta della Procura ri-	
tenendola, evidentemente, immune da qualsiasi censura di il-	
legittimità poiché coerente con i poteri discrezionali intestati	
all'organo di governo dell'ente.	
Pertanto, prima ancora e a prescindere dalla sussistenza	
dell'eventuale danno erariale e, soprattutto, dalla correttezza	
della sua quantificazione – il cui criterio di calcolo, per quanto	
42	

minuziosamente applicato dalla G.d.F., pur offrirebbe il fianco	
alle critiche o osservazioni (n. 16) sollevate dalla difesa del	
OMISSIS, in termini di errori o rilevate incongruenze ed inesat-	
tezze, derivate anche da probabili duplicazioni comportanti ra-	
gionevoli decurtazioni (cfr. memoria di costituzione, pagg.13 e	
ss., e All. 7) – reputa il Collegio che le circostanze sopra de-	
scritte, oltre ad escludere un inescusabile atteggiamento inerte	
e di sprezzante disinteresse della cosa pubblica da parte del	
convenuto OMISSIS, contribuiscono ad affievolire grandemente	
il grado di colpa a lui imputabile ed indispensabile per configu-	
rare quella tipica gravità dell'elemento psicologico integrativo	
dalla fattispecie della responsabilità ammnistrativa contestata	
(Sez. Molise, 22/2/2018, n. 8/2019, Sez. Abruzzo, n. 53 del	
2.8.2016 e n. 48 del 24.1.2017).	
Conclusivamente, per le suindicate ragioni, anche il convenuto	
OMISSIS va assolto dagli addebiti contestatigli.	
4. Il proscioglimento nel merito comporta l'applicazione del re-	
gime del rimborso dei compensi professionali di difesa in favo-	
re dei convenuti, liquidati nella misura indicata in dispositivo	
sulla base dei parametri della Tabella n. 11 del D.M. n.	
55/2014, considerata l'equivalente entità economica	
dell'interesse sostanziale preteso originariamente nei confronti	
di ciascuno dei convenuti, l'importanza dell'opera professionale	
prestata e l'assenza di notule, ai sensi dell'art. 3, co. 2-bis, del	
d.l. 23/10/1996, n. 543, conv. con modificazioni, dalla L.	
43	

20/12/1996, n. 639, come autenticamente interpretato	
dall'art. 10-bis, co. 10, del d.l. 30/9/2005, n. 203, convertito,	
con modificazioni, dalla L. 2/12/2005, n.248, e come modifi-	
cato dall'art. 17, co. 30-quinquies del d.l. 1/7/2009, n. 78,	
conv., con mod., in L. 3/8/2009, n. 102 (SS. RR. n.	
3/2008/QM e Sez. I App., n. 368/2016).	
PER QUESTI MOTIVI	
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Moli-	
se, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria	
domanda o eccezione, assolve i convenuti OMISSIS OMISSIS e	
OMISSIS OMISSIS dalla domanda giudiziale di risarcimento	
del danno proposta dalla Procura Regionale e, conseguenzial-	
mente, condanna il Comune di C. al pagamento delle spese le-	
gali da liquidarsi, in favore di ciascuno di detti convenuti, nella	
misura di euro 1.803,75, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese	
generali o forfettarie del 15% (art. 2, co. 2, citato D.M.).	
Ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante	
il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice	
della privacy) (in G.U. n. 174 del 29 luglio 2003 - Suppl. Ord.	
n. 123) e della normativa recentemente sopravvenuta (Regola-	
mento UE 2016/679, direttamente applicabile in tutti gli Stati	
membri a decorrere dal 25 maggio 2018), a tutela dei diritti e	
della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e,	
in particolare, del diritto alla riservatezza dei dati personali, si	
dispone, altresì, che, in caso di diffusione o di riproduzione del	

presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di in-	
formazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o	
mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportuna-	
mente omessa l'indicazione delle generalità e di ogni altro dato	
idoneo a rivelare l'identità delle parti o di soggetti interessati in	
esso riportati.	
Manda alla Segreteria per la cura dei conseguenziali adempi-	
menti, incluso l'oscuramento di cui al comma 3 del citato art.	
52 del D. lgs. 30/6/2003, n. 196 (Codice della privacy).	
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 10	
dicembre 2020 proseguita il 9 gennaio 2021, tenutesi con mo-	
dalità da remoto.	
Il Magistrato Relatore Il Presidente	
(dott. Gennaro Di Cecilia) (dott. Tommaso Viciglione)	
F.to digitalmente F.to digitalmente	
Depositata in Segreteria il 19 ottobre 2021	
Il Responsabile della Segreteria	
(Sig.ra Maria Grazia Sechi)	
F.to digitalmente	
In esecuzione del provvedimento del Giudice, emesso ai sensi 23 dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione del suesteso provvedimento	
omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente o, se esistenti, di dante o aventi causa o di persone comunque interessate ivi riportate.  Il Responsabile della Segreteria	
Maria Grazia Sechi (f.to digitalmente)	
45	